Sua Eccellenza Prefetto

**Oggetto: contestazione di violazione dell’obbligo di cui all’art. 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i. – deposizione scritti difensivi a S.E il Prefetto**

Il Sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, rappresenta quanto segue:

Con nota del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ assunta al prot. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ di codesto Ente, l’Istituto Nazionale di Statistica – Direzione Generale per gli Affari Amministrativi – Servizi Affari Legali, Contenzioso e Sanzioni ha contestato la violazione dell’art. 7 del D.lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e s.m.i. per aver, codesto Comune, omesso di fornire i dati e le notizie richiesti in relazione alla rilevazione statistica denominata “rilevazione statistica sui permessi di costruire” – annualità 2015, prevista dal Programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2015-2016, approvato con D.P.R. del 24 settembre 2015 (G.U. serie generale n. 258 del 5 novembre 2015 – S.O. n. 62) e del programma statistico nazionale 2014-2016, aggiornamento 2016, approvato con D.P.R. del 30 agosto 2016 (G.U. serie generale n. 242 del 15 ottobre 2016).

Per l’effetto, è stata comminata al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.032,00, oltre € 7,95 per spese di notifica, per un totale di € 1.035,95, ai sensi dell’Art. 11 del D.Lgs. n. 322/1989.

La sanzione in parola per la violazione in oggetto è stata ingiunta, per quanto ho potuto apprendere, a circa 1.500 Comuni italiani, la maggior parte dei quali di piccola dimensione.

Tanto premesso, si vuole significare quanto segue:

1 - Questo Comune non appartiene all’elenco dei Comuni Campione (o comunque non è dato sapere quali comuni lo siano) e pertanto la mancata fornitura dei dati non configura violazione dell’obbligo di risposta. Il tutto come espressamente previsto nell’allegato al D.P.R. 30 agosto 2016 “Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 - Aggiornamento 2016 [GU Serie Generale n.242 del 15-10-2016] da voi stessi citato nel provvedimento di contestazione. Ma vi è di più. L’art. 3 del citato D.P.R. precisa, semmai ve ne fosse bisogno, che il criterio di cui sopra [cioè il fatto di non essere Comune appartenente al Campione] non comporta l’accertamento di cui all’art. 11 comma 2 del D.L.vo 322/1989, ovvero proprio quello da voi citato per la contestazione di violazione.

2 - Anche ammesso che la mancata trasmissione dei dati dell’annualità 2015 possa essere ritenuta sanzionabile, ci si chiede come possa essere la norma applicata retroattivamente. Il D.P.R. 5 novembre 2015 è infatti entrato in vigore praticamente al termine dell’annualità 2015. E ci si chiede anche quale utilità avrebbe avuto inserire i dati dell’annualità 2015 nel corso del 2017 dal momento che le pubblicazioni statistiche sono mensili o trimestrali.

3 - La rilevazione Istat, lo si desume dalle missive e dalla impostazione del programma informatico https://indata.istat.it/pdc, riguarda i Permessi di Costruire ma anche le Denunce Inizio Attività e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività. Questa è una azione palesemente non conforme a quanto stabilito dal D.P.R. 30 agosto 2016 “Approvazione del Programma statistico nazionale 2014-2015 - Aggiornamento 2016” il quale elenca solo ed esclusivamente i Permessi di Costruire. Non occorre in questa sede ricordare che nel nostro ordinamento il Permesso di Costruire è un istituto ben diverso dalla Dia e dalla Scia; ci limitiamo solo a ricordare, sul punto, che *“quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa.”* [Cass. Sez. Lav., sent. n. 11359 del 17-11-1993]. Nondimeno l’estendimento della rilevazione alle Dia e alle Scia, oltre che creare disorientamento per gli operatori [che avrà certamente prodottto l’invio di dati parziali e con criteri diversi da Comune e Comune], costituisce già di per se un aggravio del procedimento contrario ai principi dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 241/1990.

4 - Pare di capire, sempre dalle vostre missive, che la rilevazione sarebbe “pretesa” mensilmente anche per l’attività edilizia nulla. Il comune di Gerre de’ Caprioli, piccolo Comune, rilascia annualmente pochissimi permessi di costruire. Il fatto di qualificare come omissione il mancato invio di dati nulli [nei mesi in cui non sono stati rilasciati i permessi] appare, oltre che irragionevole, non supportato da alcuna legge di settore oltre che, come al punto precedente, un aggravio del procedimento contrario ai principi dell’attività amministrativa di cui all’art. 1 della Legge 241/1990.

5 - Rappresentiamo anche che il solo fatto di dover accedere al portale Istat dovendo disporre/richiedere/aggiornare un codice utente e una password costituisce esso stesso un motivo di difficoltà per i Comuni. Occorre sottolineare infatti che negli ultimi anni sono cresciuti a dismisura richieste di questo genere e sempre con programmi informatici complessi e differenti tra loro.

Si vuole inoltre sottolineare quanto segue:

Il Comune di Gerre de Caprioli, così come tanti altri piccoli Comuni, vive, negli ultimi anni, in uno stato di costante emergenza, dovuta in particolar modo al moltiplicarsi degli adempimenti obbligatori a fronte di un sotto dimensionamento dell’organico. A questo vanno aggiunti ulteriori fattori che hanno in sostanza ridotto le capacità assuntive: il blocco delle assunzioni rimasto fino a metà dello scorso anno al fine di garantire il riassorbimento dei sovrannumerali delle Aree Vaste, il blocco del turnover solo recentemente agevolato nel DL Enti Locali e il tetto di spesa del personale che rimane il grande problema che oggi i Comuni lamentano.

Stiamo cercando, con tutte le nostre forze, di far funzionare una macchina amministrativa complessa, con continui cambi di rotta normativi. Alla porta del nostro ufficio c’è sempre un cittadino che chiede il nostro aiuto, sia esso economico o tecnico. E’ nostro compito Costituzionale servire il Paese con diligenza e rispetto delle Leggi. Ma è anche compito del Legislatore metterci in condizioni di operare in modo chiaro, semplice e soprattutto utile per il benessere delle cittadinanze.

La sanzione *de qua* sia l’occasione per far comprendere alla S.V. come le difficoltà, spesso palesate anche con insistenza, non sono frutto di un avvezzo a lamentarsi di italica tradizione, ma la reale situazione che quotidianamente viviamo.

Da Sindaco, da rappresentante della Repubblica nella sua più periferica diramazione, non posso e non voglio dover scegliere quale adempimento obbligatorio svolgere prima in base all’entità della potenziale sanzione che il mio Comune potrebbe vedersi elevare.

Tanto ho ritenuto di doverLe rispettosamente proporre, al fine di poter addivenire ad una soluzione che possa, in questo tempo od in futuro, risolvere la contingenza e porre le basi per una gestione più accorta del comparto degli Enti Locali, a totale vantaggio delle cittadine e dei cittadini italiani.

**Per quanto sopra dichiarato, si richiede alla S.V. Ill.ma:**

1. di essere sentiti personalmente;
2. di valutare le argomentazioni sopra esposte e di archiviare il procedimento ai sensi dell’art. 18 della Legge 689/1981.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, ringrazio e porgo deferenti saluti.

 IL SINDACO

Michel Marchi